



SISMA CENTRO ITALIA 2016
PROTOCOLLO DI INTESA
SITO DI DEPOSITO TEMPORANEO INTERCOMUNALE
D.L. 17/10/2016, n. 189 - Legge 15/12/2016, n. 229
D.L. 09/02/2017, n. 8 - Legge 07/04/2017, n. 45

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, un terremoto di elevata magnitudo ha distrutto alcuni paesi del Centro Italia, ricadenti nei territori delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 555 del 2016, è stato istituito il Centro Operativo Regionale (COR), Struttura di raccordo con la DI.COMA.C e di Coordinamento di tutte le attività da porre in essere in tema di soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza nei territori abruzzesi colpiti dal sisma, coordinato dal Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, è stato esteso lo stato di emergenza adottato di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del **30 ottobre 2016** che hanno colpito i territori delle Regioni: Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, è stato esteso lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del **18 gennaio 2017** che hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 23 del 26 gennaio 2017, con cui, per i motivi in essa contenuti, si è provveduto a nominare il Dott. Antonio Iovino Coordinatore del Centro Operativo Regionale in sostituzione dell'Ing. Emidio Primavera;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017, è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 per ulteriori sei mesi;

RITENUTO che con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1° settembre 2016, sono stati definiti gli: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti*





Comune di
Capitignano



Comune di
Campotosto



Comune di
Montereale

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed, in particolare stabilite all'art. 3, le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici", come di seguito:

"Omissis .. Art. 3

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.

3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.

6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente



[Handwritten signatures and initials]



articolo.

7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni. .. omissis”;

CONSIDERATO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

EVIDENZIATO che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti: “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*” e sono state stabilite all'art. 11 le: “*Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*” ed all'art. 12 le “*Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*”;

DATO ATTO CHE:

- con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016 sono state dettate specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCDPC n. 391/2016 ed in particolare, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 “*I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi*”. con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*” ed in particolare con l'art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) è stato disposto: “*1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016*”;
- l'art. 7 della OCDPC n. 399/2016 dispone: “*1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016*”;

3



Comune di
Capitignano



Comune di
Campotosto



Comune di
Montereale

VISTO il D.L. 17/10/2016 n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art. 28 del D.L. 17/10/2016 n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

RILEVATO che il comma 1 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, fa salve le: *“disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

RILEVATO che il comma 6 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dispone che: *“La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.... omissis”*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 2 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, in materia di tempistica di approvazione dei Piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

ATTESO CHE:

- la Regione Abruzzo, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, pur prontamente attivata, in considerazione delle modeste quantità di macerie provenienti da crolli o demolizioni, non erano emerse criticità per lo smaltimento delle medesime, acuitosi dopo il sisma del 18 gennaio 2017 e conseguenti gravi eventi atmosferici con uno scenario, ben più complesso e critico evidenziatosi in particolare nei Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale in provincia de L'Aquila, con un consistente aumento delle quantità delle macerie derivanti sia dai crolli che dalle demolizioni ordinate dai Comuni;
- i Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale, a seguito di incontri e sopralluoghi congiunti tra il Centro Operativo regionale e per esso le funzioni Macerie e Tecnica, in data data 23 marzo u.s., hanno individuato quale Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale

4



Comune di
Capitignano



Comune di
Campotosto



Comune di
Montereale

(cd: "SDTI") delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e degli interventi di emergenza e ricostruzione, in località "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano (AQ);

- con verbale del 23 marzo 201, sottoscritto dai Sindaci interessati e dai rappresentanti del COR Abruzzo, l'area in località "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano, è stato ritenuto idoneo per essere adibito a Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale;
- nella riunione del 7 aprile 2017, nella sede del COR, i Sindaci dei Comuni interessati, oltre a definire l'iter per l'approvazione del redigendo "Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, hanno avanzato richiesta di attribuire l'incarico della gestione dei servizi connessi all'attuazione del piano delle macerie ed alla gestione del Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale, alla Società ACIAM S.p.a. di Avezzano (AQ), società a prevalente capitale pubblico, attuale gestore dei servizi di igiene pubblica dei Comuni interessati;


DATO ATTO che, in relazione all'affidamento diretto dei servizi da organizzare per garantire la corretta gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e degli interventi di emergenza (raccolta, trasporto al sito di deposito temporaneo, trattamento, smaltimento), alla individuata ACIAM S.p.A., il COR Abruzzo si è impegnato a verificare la conformità della richiesta avanzata dai Sindaci dell'affidamento diretto, con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture");

RITENUTO CHE:

- il soggetto che gestirà il Deposito Temporaneo Intercomunale, ubicato in località "Cava di Mozzano", dovrà provvedere anche alla sorveglianza diurna e notturna e, all'atto dell'ingresso al SDTI, dovrà altresì provvedere alla pesatura del carico ed alla compilazione del registro di carico e scarico dei materiali conferiti;
- gli eventuali rifiuti contenenti amianto che dovessero essere rinvenuti durante la fase di conferimento saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art. 28 del D.L. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i. e direttive regionali emanate in materia;
- il sito sarà riconsegnato al Comune di Capitignano (AQ) nello stato attuale, salvo le eventuali attività di recupero ambientale che saranno eseguite su indicazione del medesimo Comune.

Tutto ciò premesso, tra:

- **Comune di Capitignano**, rappresentato dal Sindaco, Sig. Maurizio Pelosi, domiciliato per la


5



- carica presso la sede comunale di Capitignano (AQ);
- **Comune di Montereale**, rappresentato dal Sindaco, Sig. Massimiliano Giorgi, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Montereale (AQ);
 - **Comune di Campotosto**, rappresentato dal Sindaco, Sig. Luigi Cannavici, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Campotosto (AQ);

e

- **Regione Abruzzo**, rappresentata dal Dirigente Coordinatore del Centro Operativo Regionale (COR), Dott. Antonio Iovino, domiciliato per l'incarico presso la sede regionale di via Salaria Antica Ovest, n. 27 - L'Aquila;

si stipula il seguente:

PROTOCOLLO DI INTESA

(di seguito: "Accordo"), al fine dell'utilizzo come , in via temporanea e per la durata prevista dal D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., dell'area di proprietà comunale in località: "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano (AQ).

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

1. Si riconosce l'interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 e s.m.i., per l'utilizzo, come SDTI, in via temporanea e per la durata prevista dal D.L. 17/10/2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., dell'area di proprietà comunale in località: "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano (AQ), nello spirito di solidarietà e leale collaborazione tra Enti;

Art.3

1. Il Comune di Capitignano mette a disposizione della Regione Abruzzo, del Comune di Campotosto e del Comune di Montereale, ai soli fini di SDTI delle macerie e dei materiali di cui all'art. 28 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/2016, relativi a: "I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi".
2. Le attività non comporteranno alcun pregiudizio allo stato dei luoghi del SDTI, che sarà ripristinato secondo le indicazioni dello stesso Comune di Capitignano, entro i termini di validità fissati dal D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., (fino al 31 dicembre 2018).

Art. 4

1. Il SDTI non potrà essere adibito a deposito di rifiuti di amianto che dovranno essere preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
2. Nel caso in cui, comunque, residui di materiali contenenti amianto, dovessero essere rinvenuti



Comune di
Capitignano



Comune di
Campotosto



Comune di
Montereale

in fase di separazione dei materiali all'interno del SDTI, ubicato in località "Cava di Mozzano", dovranno essere rimossi e smaltiti in impianti autorizzati secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 5

1. Il SDTI ubicato in località "Cava di Mozzano", occupa un'area identificata nel catasto del Comune di Capitignano (AQ) per un'estensione di ca. **4.500 mq**; l'area é munita di una recinzione perimetrale di h. ca. **1,80 mt**, di una vasca di raccolta del percolato (*derivante dalla sovrastante ex discarica comunale dismessa*), di una pesa, di edifici di Servizio rispettivamente di ca. 15 mq (*per Ufficio*) e di ca. 70 mq (*per rimessaggio automezzi ed attrezzature*); l'area non é soggetta a rischio idraulico o idrogeologico; al SDTI si accede tramite una strada priva di asfalto.

Art. 6

1. Tutti i costi per l'approntamento, gestione, guardiana e successivo ripristino del SDTI saranno a carico dell'affidatario del servizio.
2. Gli oneri per la gestione del SDTI saranno a completo carico della Contabilità speciale presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021, intestata al Dott. Antonio Iovino, Dirigente regionale, quale Soggetto delegato in ottemperanza all'OCDPC n. 388/2016.
3. In ogni caso, alcun costo o onere potrà essere addebitato a qualsiasi titolo al Comune di Capitignano, anche nel caso in cui terzi rivendichino diritti o richieste di risarcimento di danni derivanti dalle attività di deposito; per le medesime attività, il Comune di Capitignano é manlevato da qualsiasi pregiudizio a chiunque arrecato.

Art. 7

1. La durata dell'accordo é stabilita con il presente accordo sino al **31 dicembre 2018**, come disciplinato dall'art. 28 del D.L. 17/10/2016, n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i..
2. Resta inteso ed esplicitamente pattuito che al termine della durata del periodo di utilizzo del SDTI, la Regione Abruzzo si impegna a rilasciare le aree come avute in origine e, come occupate, libere da persone e da cose nel medesimo stato in cui oggi vengono messe a disposizione, fatte salve le eventuali migliorie e opere di recupero ambientale, che gli Enti si obbligano a compiere, che verranno trattenute dal Comune di Capitignano senza alcun onere o costo.

Art. 8

1. La Regione Abruzzo é responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 7 dell'OCDPC 391/2016, delle attività di controllo per la verifica della coerenza delle attività connesse alla movimentazione delle macerie a quanto previsto dal: "*Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione*".

Art. 9

1. La Regione Abruzzo, i Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto, manterranno la responsabilità esclusiva in merito alla corretta attuazione delle attività di propria competenza, fermo restando che le stesse sono concepite in un contesto di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un interesse pubblico comune.

Art. 10



1. Dopo la fase di avvio è possibile il recesso dall'accordo su richiesta di una della parti. Il recesso dall'accordo avrà effetto decorsi **60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione.
2. Nell'ipotesi di recesso anticipato, potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute e positivamente verificate, senza onere alcuno per il Comune di Capitignano e provvedendo al completo sgombero dell'area del SDTI di "Cava Mozzano".

Art. 11

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente accordo, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di L'Aquila.

Art. 12

1. Per quanto non previsto nel presente accordo potrà rinviarsi ad addendum allo stesso oltre che alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.
2. Eventuali modifiche o deroghe al presente accordo potranno essere apportate dai sottoscrittori su richiesta dei medesimi e sottoscrizione di atti integrativi.

Art. 13

1. Per quanto attiene alle autorizzazioni, permessi e nulla-osta necessari per la realizzazione delle attività nel sito di "Cava di Mozzano" e che non sono oggetto di deroga previste dalle normative emergenziali in vigore a seguito del "Sisma Centro Italia", il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, provvederà in merito anche attraverso procedure accelerate.
2. Il Sindaco del Comune di Capitignano, previa acquisizione di tutti i permessi e nulla-osta a cura degli organismi competenti, con proprio atto, provvederà a mettere a disposizione l'area di interesse con le modalità e tempi stabiliti.

L'Aquila 08 GIU. 2017

Comune di Capitignano



Comune di Montereale



Comune di Campotosto



Regione Abruzzo
Dirigente Coordinatore del COR
Dott. Antonio Iovino